

Alla Spettabile Clientela  
Dello Studio.

Napoli, 26 Settembre 2013

Oggetto: Incentivi per l'occupazione giovanile.

La legge 99/2013, che a decorrere dal 22 Agosto 2013 ha convertito il D.L. 76/2013, ha stanziato € 500 milioni nelle otto Regioni del Mezzogiorno ed € 294 milioni nelle restanti aree del Paese per finanziare interventi a sostegno dell'occupazione di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Il decreto all'art. 1 afferma che le assunzioni devono riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:

- q siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
- q siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale

L'incentivo si applica alle assunzioni effettuate dal 07.08.2013 al 30.06.2015, ed è corrisposto:

- q per 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato
- q per 12 mesi, in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato, a condizione che sia stata effettuata, entro un mese, l'assunzione di un altro lavoratore dipendente

L'incentivo è altresì subordinato:

- q alla regolarità prevista dalla legge 296/2006 (adempimento obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale)
- q all'applicazione dei principi stabiliti dalla Riforma Fornero all'art. 4 comma

12: a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del [decreto legislativo n. 276 del 2003](#), salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

- q alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento netto dell'occupazione per tutta la durata dell'incentivo
- q alla circostanza che il datore non rientri tra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti definiti illegali o incompatibili della Commissione Europea

Il beneficio è pari ad un terzo della retribuzione lorda mensile imponibile del lavoratore interessato, con un limite di € 650,00 mensili; esso è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande in via telematica e sino ad esaurimento delle risorse sopra indicate. Nel caso di sussistenza sia dell'incentivo che di altre agevolazioni contributive, è stato stabilito che l'incentivo è applicabile in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro.

L'invio telematico delle domande è previsto dal giorno 1 ottobre 2013.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.